



COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 13 MARZO 2020

-Le indicazioni di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna -

PIEMONTE. In data 11 marzo 2020 il coordinatore dell'Unità di crisi della Regione Piemonte Dott.ssa Maria Raviolo ha inviato una nota a tutte le Direzioni Sanitarie in materia di attività necroscopiche, fornendo le **indicazioni da seguire in questa fase di emergenza COVID-19.**

Secondo il Piemonte l'infezione da COVID-19 rientra tra le malattie inserite nella classe prima del D.M. 15 dicembre 1990 (influenza con isolamento virale) e per le quali è richiesta denuncia al Ministero della Salute.

Il medico necroscopo, indipendentemente dalle modalità di accertamento della morte, disporrà la **riduzione del periodo di osservazione e la immediata chiusura della cassa** a mente dell'art. 10 del DPR 285/90.

La deposizione del cadavere nella cassa deve avvenire secondo quanto previsto dall'art. 18 del DPR 285/90, ovvero **il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.**

Presso le camere ardenti ospedaliere e private, le estreme onoranze al defunto potranno avvenire con la presenza nel locale di **non più di 2 persone** ponendo cura a che nella sala di attesa vi sia spazio sufficiente per garantire una idonea distanza tra le persone in attesa.

Per i deceduti positivi per COVID-19 non potrà essere autorizzato il trasporto a cassa aperta al domicilio o presso le Case del Commiato come previsto dalla DGR 13 gennaio 2014 n. 137014.

La sperimentazione relativa ai prelievi biologici sui cadaveri destinati alla cremazione in corso presso le ASL Città di Torino e presso la ASL To4 è momentaneamente sospesa.

LOMBARDIA. In data 2 marzo 2020 il Direttore Generale Welfare Dott. Luigi Cajazzo della Regione Lombardia aveva inviato una e-mail con la quale si evidenziava che, relativamente al trattamento di **pazienti deceduti, affetti da infezione da COVID-19, casi confermati e casi probabili, dovevano essere attivate precauzioni standard;** secondo il Dott. Cajazzo, con il decesso cessano le attività vitali e cessa il pericolo di contagio in quanto il paziente deceduto, a respirazione cessata, non è fonte di dispersione nell'aria di virus attraverso aerosol. "In questa logica – scriveva il Dott. Cajazzo- sia le <Istruzioni operative per la dotazione dei dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria degli operatori nel settore sanitario e socio-sanitario> che le <Istruzioni operative per la sorveglianza sanitaria e la dotazione dei dispositivi di protezione individuale di tutti gli operatori assegnati alle attività non essenziali e non soggette alle restrizioni di cui al DPCM del 23 febbraio 2020 e s.m.i.> non prevedono di indossare specifici Dispositivi di Protezione Individuali."

Ugualmente come FENIOF avevamo sollecitato tutte le imprese funebri a **non sottovalutare le questioni di sicurezza** nell'approccio a tutti i defunti in questo delicato periodo, adottando le misure di sicurezza opportune (vedasi ns. notiziario a riguardo).

In data 12 marzo 2020 la Regione Lombardia è nuovamente intervenuta sull'argomento con una nota inviata a tutti gli ospedali lombardi con la quale, riprendendo le considerazioni precedentemente espresse dal Dott. Cajazzo, sono state fornite ulteriori specifiche.

Al fine di ridurre le occasioni di contatto, si dispone che:

a) nelle strutture di ricovero, le direzioni di presidio riducano il periodo di osservazione della salma, mediante l'accertamento strumentale della realtà della morte ai sensi dell'art. 1 del DM Salute 11 aprile 2008, accelerando così i tempi di trasporto della salma;

b) al di fuori delle strutture di ricovero i medici necroscopi, constatata la realtà della morte mediante la visita necroscopica, dispongano la riduzione del periodo di osservazione ai sensi dell'art. 70 comma 3 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33.

Si raccomanda che le direzioni ospedaliere e/o i medici necroscopi informino i congiunti dell'importanza delle corrette procedure del lavaggio delle mani, e della necessità di evitare espressioni di affetto nei confronti del defunto/a; si richiama inoltre la necessità di arieggiare periodicamente i locali e di non affollarli mantenendo le distanze sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Al fine di evitare il rischio potenziale di esposizione per contatto con eventuali liquidi biologici, **deve essere evitata la manipolazione delle salme/cadaveri, soprassedendo alla vestizione ed avvolgendole nel lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.**

Per questa attività si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l'utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione individuale:

- mascherina chirurgica;
- occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera);
- camice monouso idrorepellente;
- guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse.

Oltre ad essere garantita un'adeguata **aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività.**

Il trasporto del feretro non è fonte di diffusione del virus e non comporta rischi per la salute pubblica, tuttavia a scopo precauzionale **sono sospesi per tutti i decessi, i trasporti a cassa aperta** (artt. 70 comma 4 e 72 comma 1 l.r. 4/2020; art. 39 comma 2 Regolamento Regionale 6/2004), almeno fino alla fine dell'emergenza sanitaria.

Riguardo alle restrizioni per i funerali, vale quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 che, all'art. 1, lett. i) recita: "l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da **evitare assembramenti di persone**, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). **Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri**".

Si ricorda inoltre che - ai sensi dello stesso decreto - è fatto divieto assoluto per i soggetti sottoposti a quarantena di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora.

EMILIA ROMAGNA. In data **13 marzo 2020** la Regione Emilia Romagna ha emanato una Circolare a firma della Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Dott.ssa Adriana Giannini, con la quale sono state fornite indicazioni in materia di attività funebre.

Secondo le indicazioni regionali **nel trattamento di pazienti deceduti, affetti da Covid-19, devono essere adottate le precauzioni standard.**

Con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio; infatti, la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets (esposizione a goccioline emesse con tosse e/o starnuti) e per contatto: il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente, per cui non sono richieste misure particolari e le salme vanno trattate secondo i protocolli ordinari.

Al fine di evitare il rischio potenziale di esposizione per contatto con eventuali liquidi biologici, **deve essere evitata la manipolazione delle salme/cadaveri, soprassedendo alla vestizione ed avvolgendole nel lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.**

Dovrà essere garantita una frequente **aerazione dei locali** e, al termine delle attività, dovrà essere eseguita **un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività.**

Al fine di evitare il rischio potenziale di esposizione per contatto con eventuali liquidi biologici si raccomanda, per quanto riguarda gli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l'utilizzo di **adeguati Dispositivi di Protezione individuale**: mascherina

chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse.

Riguardo all'esigenza di ottemperare o meno all'obbligo della doppia cassa, **in caso di eventuale inumazione e cremazione**, vale l'utilizzo del **sacco in materiale biodegradabile** (autorizzato conformemente a quanto stabilito dall'art. 31, DPR 285/90) **in sostituzione della cassa di zinco**.

Il trasporto del feretro non è fonte di diffusione del virus e non comporta rischi per la salute pubblica; tuttavia allo scopo di evitare gli assembramenti attorno alla salma/cadavere, **il tragitto tra territori e province dell'Emilia-Romagna va effettuato a cassa chiusa, almeno fino alla fine dell'emergenza sanitaria**.

Riguardo alle **restrizioni per i funerali**, vale quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 che, all'art. 1, lett. i) recita: "l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da **evitare assembramenti di persone**, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). **Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri**.

I documenti prodotti dalle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna possono essere richiesti inviando una e-mail all'indirizzo info@feniof.it